TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 13

L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

A tale effetto, il DUCE puo' ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando il Commissario del Governo ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il DUCE ha inoltre facolta' di annullare, sentito il Consiglio di Stato, le deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; puo' revocare il Commissario del Governo e i membri del Comitato consultivo in dipendenza di dette violazioni o di attivita' spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Ente.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it